

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

38° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 1983

Presidenza del Presidente GUALTIERI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia » (1867-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 439, 440
AVELLONE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato . . .	440
FRACASSI (DC), relatore alla Commissione . . .	439
POLLIDORO (PCI)	440

I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Ita-

lia » (1867-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia », già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Fracassi di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

FRACASSI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, torna in terza lettura all'esame della nostra Commissione il disegno di legge concernente norme per la fabbricazione e la commercia-

lizzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia.

Il testo del disegno di legge approvato dal Senato è stato modificato dalla Commissione industria della Camera all'articolo 4 che è stato riformulato come segue: « La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che è tenuto a disporre verifiche ed accertamenti sia direttamente, sia mediante i propri uffici periferici, sia mediante la Stazione sperimentale per la seta e la Stazione sperimentale per la cellulosa carta e fibre tessili vegetali e artificiali che si potranno avvalere della collaborazione di istituti, enti o laboratori designati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

A tale proposito, onorevoli colleghi, mi permetto di dichiarare che sono personalmente contrario al nuovo testo dell'articolo 4 proposto dalla Camera per le ragioni in precedenza ampiamente esposte in sede di relazione e di esame del provvedimento presso la nostra Commissione. Fra l'altro, devo comunicare che se il Ministero designerà con suo decreto l'Istituto per la sicurezza del giocattolo come collaboratore dell'Ente per la cellulosa carta e fibre, incontrerà opposizioni perchè si tratta di un Istituto di parte. Tenuto però conto dell'impegno comunitario e dell'intesa raggiunta verso la fine del mese di novembre del 1982 tra le categorie interessate, esprimo parere favorevole ed invito la Commissione a dare voto favorevole al testo in esame.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

P O L L I D O R O . Vorrei ricordare alla Commissione il favore già espresso dal Gruppo comunista al primo testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Ritengo che le correzioni apportatevi dal Senato siano state negative. Il provvedimento, infatti, aveva due obiettivi: quello di difendere la salute e la sicurezza dei bambini e quello della difesa della produzione italia-

na nei confronti della concorrenza sleale dei produttori extracomunitari. Per far uniformare questa produzione alle norme della CEE era legittimo (non si trattava di una azione protezionistica) adottare misure che contrastassero questa concorrenza sleale.

La prima modifica, contro la quale ci siamo pronunciati nella fase della seconda lettura del disegno di legge al Senato, in pratica, lasciava agli importatori campo libero.

Dopo un dibattito iniziato nel mese di ottobre del 1982, la Camera ha approvato un testo che rappresenta un compromesso: riteniamo infatti che il testo originario garantisca di più la protezione e la sicurezza dei bambini e, per queste ragioni, non possiamo essere d'accordo sulla nuova proposta. Ritenendo comunque necessaria un'approvazione rapida del disegno di legge, preannuncio che esprimeremo voto contrario sulla modifica all'articolo 4 e ci asterremo, invece, dal voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Vorrei, infine, invitare il Governo a rispettare gli impegni assunti con gli ordini del giorno votati, a suo tempo, in entrambi i rami del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

A V E L L O N E , sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Nel concordare con le considerazioni svolte dal relatore, desidero sottolineare con compiacimento l'intesa raggiunta dalle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento, intesa che ci consente di approvare finalmente un disegno di legge finalizzato a garantire la sicurezza dell'utenza in aderenza alle prescrizioni del Comitato europeo.

Confermo inoltre l'impegno del Governo al rispetto degli ordini del giorno menzionati dal senatore Pollidoro.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che è tenuto a disporre verifiche ed accertamenti sia direttamente, sia mediante i propri uffici periferici, sia mediante la Stazione sperimentale per la seta e la Stazione sperimentale per la cellulosa carta e fibre tessili vegetali e artificiali che si potranno avvalere della collaborazione di istituti, enti o laboratori designati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera e così esaurito.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI